

## **Condanna per l'Italia in materia di deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici. Definitivamente censurata la normativa regionale ligure.**

*A cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

Con sentenza 15 maggio 2008, resa nella causa C-503/06, la Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha condannato la Repubblica Italiana, con pagamento delle spese, a cagione di ripetute e fragorose violazioni della Direttiva 79/409/CEE (cd. Direttiva Uccelli), poste in essere, nella fattispecie, dalla Regione Liguria.

Il quadro normativo che fa da riferimento all'istituto dei cd. prelievi in deroga può essere così sintetizzato.

La Direttiva 79/409/CEE (cd. Direttiva Uccelli), concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi, al fine di assicurare la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e disciplinarne lo sfruttamento, detta, agli artt. 5, 6, 7 e 8 prescrizioni rigorose e puntuali in materia di prelievo venatorio.

A tale rigoroso regime vincolistico, in base a quanto previsto nel successivo art. 9, gli Stati membri possono derogare, solo ed esclusivamente nel caso in cui che non sussistano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della riproduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli "in piccole quantità".

Le suddette deroghe devono in ogni caso menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse devono essere fatte, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, nonché i controlli che saranno effettuati.

In buona sostanza, quindi, alla deroga deve attribuirsi il carattere della eccezionalità, potendo il provvedimento essere adottato unicamente in base ad una puntuale e precisa analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dal più volte citato art.9.

---

Da ultimo, non sembra ozioso ricordare come, dopo aver imposto agli Stati membri l'invio alla Commissione di una relazione annuale sull'applicazione delle deroghe (par. 3), l'art. 9 attribuisce alla medesima Commissione il compito di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non si rivelino incompatibili con i beni tutelati dalla Direttiva.

Il legislatore statale, al dichiarato fine di armonizzare la disciplina interna con l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE", con l'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, aveva introdotto l'art. 19-bis nella legge quadro n. 157 del 1992, il quale stabiliva ( stabilisce), al comma 1, che le Regioni dovessero disciplinare l'esercizio delle deroghe di cui alla Direttiva sopra menzionata, conformandosi alle prescrizioni e alle finalità previste in questa, nonché a quelle indicate di seguito nella medesima legge.

I commi successivi ricalcavano sostanzialmente la disciplina comunitaria con alcune precisazioni, tra le quali l'espressa previsione secondo cui le deroghe debbano essere applicate solo dopo aver acquisito il parere, peraltro non vincolante, dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) ovvero di altri istituti riconosciuti a livello regionale, che non potessero avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica fosse in grave diminuzione, e che dei provvedimenti adottati dalle Regioni e contrastanti con la legge nazionale ovvero con la direttiva comunitaria potesse essere disposto l'annullamento in sede governativa.

Prima dell'entrata in vigore della succitata legge n. 221/02, le Regioni, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, non erano legittimate ad introdurre un regime derogatorio che il legislatore comunitario - per la generalità e complessità degli interessi che concernono la disciplina della protezione della fauna selvatica e che impongono un carattere unitario della normativa in materia – aveva inteso devolvere in via esclusiva ai legislatori nazionali.

Tale principio, conserva evidentemente la sua validità anche dopo la riforma dell'art. 117 della Costituzione, proprio in virtù della circostanza che l'esercizio di tale potere di deroga al disposto della Direttiva, andando ad incidere sul nucleo minimo di protezione della fauna selvatica, non può prescindere da una previa disciplina di carattere nazionale.

In altre parole, la stessa emanazione della Legge n. 221/02 altro non è (rectius, sarebbe) che l'affermazione da parte dello Stato della propria potestà esclusiva in materia di individuazione delle specie di fauna selvatica soggette a prelievo, che successivamente individua nell'Ente regionale l'autorità delegata all'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva comunitaria, nel rispetto della Direttiva stessa e con i poteri che promanano dalla legge statale di "delega".

Diversamente argomentando, ritenendo cioè che l'emanazione di una legge nazionale non costituisca, di per sé, l'implicito riconoscimento che in subjecta materia permanga una

---

potestà legislativa statale di tipo esclusivo, non si comprenderebbe invero, la stessa ragione giustificativa di una norma nazionale.

Nonostante lo Stato italiano avesse approvato la legge 3 ottobre 2002, n. 221, per ottemperare a quanto richiesto dagli organismi comunitari la situazione, non è sostanzialmente cambiata perché nell'attuazione di tale norma, molte Regioni non si sono attenute alle prescrizioni della stessa, modellate sul testo comunitario.

Ne è derivato che, dopo alcune contestazioni riguardanti specifiche leggi regionali (Veneto, Sardegna: proc. n. 2004/4926 e 2004/4242), la Commissione europea abbia deciso di denunciare “la diffusa e generalizzata cattiva applicazione dell'articolo 9 della direttiva”, anche “a causa del non chiaro e non efficace quadro normativo di riferimento (la citata legge n. 221 del 2002, in combinazione con le varie leggi regionali)” arrivando ad affermare “che la pratica di adottare deroghe non conformi ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 9 è una pratica di durata più che pluriennale” specie “da parte dell'autorità regionali responsabili dell'applicazione delle deroghe”... la Commissione europea ha quindi avviato due nuove procedure di infrazione (2006/2131 e 2006/4043, questa volta proprio in riferimento alla normativa regionale ligure) nei confronti della Repubblica italiana per inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Direttiva 79/409/CEE, pervenute allo stadio del parere motivato già in data 28 giugno 2006.

Sul punto, giova infatti rammentare che più volte la giurisprudenza amministrativa si era espressa nel senso di ritenere che, in ogni caso, la legge nazionale 3.10.2002 n. 221, nel delegare in via generale alle Regioni l'esercizio della facoltà di deroga di cui all'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE, apparisse incompatibile sia con la Direttiva medesima, dovendo essere finalità costitutiva della normativa nazionale di recepimento l'idoneità a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia, sia, logicamente, col disposto di cui all'art.117, comma 2 lett.s), incombendo al legislatore nazionale la salvaguardia del cd. nucleo minimo di tutela e di salvaguardia uniforme su tutto il territorio nazionale (cfr. ex multis, TAR Emilia-Romagna (BO), II, sentenza 2 agosto 2004 n.2374), come del resto ha chiarito, da ultimo, dalla Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 27 luglio 2006 n.313, e che è stata oggetto di commento da parte dello staff di Diritto all'Ambiente sulle pagine di questo sito.

Va parimenti ricordato che nella sentenza 8 giugno 2006 della Seconda Sezione della Corte di Giustizia nella causa C-60/05, che significativamente traeva origine da un ricorso presentato al TAR Lombardia dal WWF Italia in cui era stato impugnato il provvedimento regionale DRG 15 settembre 2003 n.1250, che aveva autorizzato la deroga ai sensi dell'art.9 lett.c) , nel corso del quale il giudice amministrativo aveva ritenuto di dover sottoporre alla Corte ben quattro questioni pregiudiziali, la Corte aveva affermato che il meccanismo delle deroghe, lungi dal “legittimare la caccia” alle specie protette, si risolvesse, al contrario, in

---

un regime eccezionale, da intendersi di stretta interpretazione, che fa gravare l'onere di "provare la sussistenza" dei requisiti prescritti, per ciascuna tipologia di deroga, sia sull'Autorità che prende la decisione sia sullo Stato Membro. Con la conseguenza che "qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base ad una motivazione precisa ed adeguata, riferentesi ai motivi, alle condizioni alle prescrizioni di cui all'art.9, nn. 1 e 2".

Nel caso che viene in essere, oggetto di censura da parte della Commissione, era la LR 5 ottobre 2001 n.34 della Regione Liguria, come modificata dalla LR 13 ottobre 2002 n.31 che, nell'All. I, indicava le specie passibili di essere oggetto della deroga di cui al succitato art. 9 della Direttiva. Tale legge regionale andava a costituire, com'è evidente, il quadro di riferimento per l'esercizio delle deroghe nel territorio della Regione Liguria.

La Commissione Europea, scrutinata la legge regionale in oggetto, formulava una serie di rilievi, tesi a dimostrarne la contrarietà rispetto al dettato normativo comunitario di riferimento, evidenziando in primo luogo come, contrariamente a quanto imposto dalla Direttiva, le specie oggetto di deroga fossero state identificate a priori, e quindi in maniera astratta, senza che tale allegato fosse oggetto di revisione annuale. In particolare, lo storno ed il fringuello risultavano cacciabili, per un prelievo massimo stagionale pari a 150 unità per cacciatore per quanto riguardava lo storno e a 100 unità per cacciatore per quanto riguardava il fringuello.

In secondo luogo, la Commissione censurava la possibilità, concessa da tale legge, di attivare le deroghe senza indicarne la singola tipologia (cfr. lett.a), b) e c) dell'art.9) e senza neppure motivarne le ragioni.

Da ultimo, veniva evidenziato come nella LR 34/01 non era neppure stato previsto il rispetto né della condizione relativa alla mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, né dell'indicazione delle autorità abilitate a dichiarare che le condizioni stabilite erano state concretamente realizzate, né dei mezzi, degli impianti e dei metodi utilizzabili, entro quali limiti e da quali soggetti.

Tale legge, peraltro, era alla base di due atti amministrativi, e segnatamente le DGR 1085 del 23 settembre 2005 e 1195 del 14 ottobre 2005, tra l'altro annullate dal TAR Liguria, con cui erano state autorizzate deroghe ai sensi delle lett. a) e c) dell'art.9, par. 1 della Direttiva, senza la previa verifica dell'esistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed in particolare, nella prima delibera, senza adeguata motivazione.

Una circostanza questa, che portava all'apertura della procedura di infrazione 2006/4043.

---

La Commissione, peraltro, aveva nel frattempo censurato, per ragioni di analogo tenore, anche la successiva LR 9 novembre 2005 n.14.

Come si vede, avuto conto del rigoroso quadro normativo di riferimento illustrato in premessa, le violazioni erano di tale gravità da giustificare un intervento della Commissione che, non a caso, così come previsto dalla procedura, in data 10 aprile 2006 inviava alla Repubblica Italiana una lettera di messa in mora, che rimaneva priva di riscontro, sia formale che sostanziale, sì da indurre la Commissione, in data 4 luglio 2006, inviava alle autorità italiane un parere motivato, in cui venivano puntualmente contestati tutti i profili di contrarietà della normativa regionale rispetto alla Direttiva Uccelli, e in cui alle stesse veniva concesso un termine di due mesi per confermarsi alle disposizioni della Direttiva medesima.

Consapevole della gravità della situazione venutasi a creare, in data 16 agosto 2006 veniva varato il DL n.251, atto normativo effettivamente idoneo a chiudere il contenzioso comunitario, specie sul versante delle deroghe. Purtroppo, come noto, la mancata conversione del predetto decreto da parte delle Camere nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione ne comportava la decadenza *ex tunc*, in un contesto in cui il contenzioso comunitario in materia di deroga non aveva evidentemente ancora trovato alcuna soluzione.

Da parte sua, la Regione Liguria, andava ad approvare la LR 31 ottobre 2006 n.35, che abrogava e sostituiva la censurata LR 34/01 a decorrere dal 1° novembre 2006, dando finalmente ad instaurare un quadro normativo finalmente conforme ai dettami della Direttiva.

Tuttavia, verrebbe da aggiungere in maniera improvvida, in pari data la Giunta regionale approvava la LR n.36/06 “Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/07 ai sensi dell’art.9, comma 1 lett.a) terzo alinea della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” che si poneva in netto contrasto con i principi e le condizioni di cui alla Direttiva su cui si è riferito poc’anzi sotto numerosi profili, atti a collocare, ancora una volta, il quadro normativo regionale al di fuori degli obiettivi della deroga come delineati dalla Direttiva, andando piuttosto a costituire quella che, in buona sostanza, appare essere una autorizzazione all’esercizio regolare della caccia a specie di uccelli non venabili.

In primo luogo, la non conformità risultava dalla mancata previsione, da parte del legislatore regionale, della preventiva verifica delle altre “soluzione soddisfacenti” che pure, come si è visto, la Direttiva pone a fondamento, *rectius*, quale preconditione, della legittimità della deroga.

Parimenti, risultava affatto mancante l’indicazione dell’autorità demandata a dichiarare che le condizioni stabilite si siano realizzate.

---

Oltretutto, su questo specifico punto, bisogna ulteriormente considerare che l'INFS, nel parere reso ai sensi dell'art.19-bis comma 3 della legge 11 febbraio 1992 n.157, in data 30 ottobre 2006, nota prot. 7409/T-A61 aveva specificamente richiamato l'attenzione in ordine alla necessità di ricorrere preventivamente a sistemi dissuasivi incruenti, sia a cagione della circostanza che tale preconditione, come si è visto, risulta espressamente richiesta sia dalla Direttiva che dalla normativa statale di recepimento, sia perché gli stessi rappresentano il presupposto essenziale affinché le stesse azioni di controllo possano spiegare la loro efficacia.

A contrario, come si vede, il legislatore regionale, in quella che, a tutti gli effetti, risultava essere una legge provvedimento, lungi dal ricorrere alla sperimentazione di metodi alternativi, aveva inteso fare immediatamente ricorso a metodi cruenti, senza neppure motivare in ordine alle ragioni in base alle quali aveva inteso discostarsi dal parere dell'INFS, né, più in generale, a quelle poste a sostegno della propria scelta.

Al contempo, la disposizione regionale doveva intendersi in contrasto col dettato della Direttiva, con particolare riferimento al paragrafo 1 dell'art.9, in quanto assolutamente carente di motivazione sotto ulteriore profilo.

Infatti, sia nel parere motivato reso dalla Commissione in data 28 luglio 2006 relativo alla procedura di infrazione 2006/2131 ex art.226 del Trattato, sia nella costituzione in mora del 4 aprile 2006 (IP 2006/4043) che riguardava, per l'appunto, la normativa regionale ligure, si leggeva, quanto alle condizioni formali per il corretto esercizio della deroga, dell'obbligo di indicare sia la ragione astratta per cui la stessa è ritenuta opportuna, sia, in concreto, i presupposti di fatto .

Ciò comportava, sia sul piano logico prima ancora che sul piano normativo, che non potesse ritenersi sufficiente che una deroga, come in effetti avveniva nella normativa regionale ligure, menzionasse unicamente l'esigenza di prevenzione di non meglio specificati danni alle colture, enunciati in via affatto presuntiva e generica, senza contenere la positiva estrinsecazione delle ragioni in base alle quali si riteneva che il provvedimento adottato sia riconducibile a tale esigenza.

Sul punto, del resto, la Commissione ha più volte riferito in ordine alla necessità di provvedere ad una esauriente descrizione dei rischi, nonché alla spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di capi di una determinata specie di uccelli (nel caso che viene in essere, dello storno).

Tanto è vero che lo stesso Istituto, nel parere succitato, proprio in ordine alla mancata indicazione delle condizioni di rischio, si era premurato di significare come, contrariamente a quanto asserito dalla Regione, per quanto concerneva l'elemento del danno subito, il prelievo avrebbe dovuto essere motivato sulla base di una compiuta istruttoria sull'entità, la

---

stagionalità, la localizzazione delle perdite economiche subite dalle aziende, dovendo evidentemente i danni risultare in concreto rilevanti, e non già rientrare in un normale “rischio di impresa”.

Da ultimo, quanto all'elemento dell'indicazione dei luoghi, lo stesso appariva eccessivamente generico, atteso che laddove la Direttiva, tra le precondizioni per l'esercizio della deroga, richiede che i luoghi in cui la stessa è praticata siano individuati in modo specifico, il legislatore regionale aveva deciso di estenderla indifferentemente a tutto il territorio regionale (e dunque a prescindere dalla verifica in concreto dei danni alle colture). Al contempo, per quanto concerneva invece l'elemento del controllo, anch'esso ricompreso tra le precondizioni, la Regione, ancora una volta, faceva ricorso ad una mera clausola di stile, affatto inidonea ad assolvere all'obbligo motivazionale su cui si è riferito compiutamente poc'anzi.

In tale contesto, la Commissione proponeva ricorso alla Corte di Giustizia.

Di tal che, in data 19 dicembre 2006, causa C-503/06, il Presidente della Commissione disponeva la sospensione dell'applicazione della LR n.36/06 ai sensi degli artt.242 e 243 del Trattato, provvedimento cui il Governo Italiano dava seguito per mezzo del DL n.297/06 che, all'art.4, sospendeva a sua volta la citata legge regionale, successivamente oggetto di abrogazione da parte della stessa Regione (peraltro ad effetti esauriti).

In ogni caso, pochi giorni prima, al Consiglio dei Ministri del 13 dicembre, il Governo aveva già autonomamente deciso di impugnare la predetta legge innanzi al Corte Costituzionale.

Come si vede, nella sentenza in rassegna la Corte ha scrutinato, concludendo per la sua totale contrarietà ai dettami della Direttiva, e condannando altresì la Repubblica Italiana alle spese, unicamente la LR 34/01, e non già la successiva LR n.36/06. Infatti, pur considerando assolutamente fondato il ricorso presentato dalla Commissione anche in relazione al secondo provvedimento legislativo regionale, in un contesto in cui la difesa erariale aveva correttamente evidenziato come la legge regionale in parola fosse stata oggetto anche di impugnazione innanzi al Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia decideva di non esaminare la predetta legge, atteso che la stessa risultava essere stata emanata in epoca successiva rispetto al termine fissato nel succitato parere motivato del luglio 2006.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 22 maggio 2008*

---

\*\*\*\*\*

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

15 maggio 2008

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici  
– Derghe al regime di protezione degli uccelli selvatici – Regione Liguria»

Nella causa C-503/06,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 13 dicembre 2006,

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

**Repubblica italiana**, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e J.-C. Bonichot (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

---

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, a seguito dell'adozione e dell'applicazione da parte della Regione Liguria di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

#### **Contesto normativo**

- 2 La direttiva ha lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato CE.

- 3 L'art. 5 della direttiva prevede quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».

- 4 L'art. 7 della direttiva così dispone:

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la

---

caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

(...)).

5 L'art. 9 della direttiva autorizza tuttavia talune deroghe alle seguenti condizioni:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- a) – nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
  - nell'interesse della sicurezza aerea,
  - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
  - per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
  - i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
  - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,
  - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
-

– i controlli che saranno effettuati.

(...)).

- 6 Il fringuello (*Fringilla coelebs ombriosa*) è menzionato all'allegato I della direttiva, che elenca le specie oggetto di misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. L'allegato II/2, che enumera le specie cacciabili in determinati Stati membri, non menziona lo storno (*Sturnus vulgaris*) tra le specie cacciabili in Italia. L'eventuale caccia di queste specie in tale Stato membro, in deroga ai divieti previsti agli artt. 5-8 della direttiva, deve quindi soddisfare le condizioni di cui all'art. 9 della stessa.
- 7 Per la Regione Liguria, la legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 [Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici (BUR Liguria n. 10, del 10 ottobre 2001)], come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 31 (BUR Liguria n. 12, del 28 agosto 2002) (in prosieguo: la «legge regionale n. 34/2001»), indica, al suo allegato I, le specie che possono essere oggetto della deroga di cui all'art. 9 della direttiva. Ai sensi di tale allegato, lo storno ed il fringuello sono cacciabili, per un prelievo massimo stagionale pari a 150 unità per cacciatore per quanto riguarda lo storno e a 100 unità per cacciatore per quanto riguarda il fringuello.

### **Procedimento precontenzioso**

- 8 Con lettera di costituzione in mora inviata alla Repubblica italiana in data 10 aprile 2006 la Commissione invitava tale Stato membro a comunicarle le sue osservazioni in merito alla normativa regionale menzionata al punto precedente entro un termine di due mesi dal ricevimento di tale lettera. La Repubblica italiana richiedeva una proroga di due mesi di tale termine, che non veniva concessa dalla Commissione per l'imminente apertura della stagione venatoria.
  - 9 Poiché la Repubblica italiana non aveva contestato gli addebiti formulati in tale lettera di costituzione in mora né posto rimedio alla situazione denunciata da questa, in data 4 luglio 2006 la Commissione le inviava un parere motivato con il quale la invitava a conformarsi alle disposizioni della direttiva nel termine di due mesi dal ricevimento di tale parere.
  - 10 Mediante comunicazione del 31 agosto 2006 le autorità italiane informavano la Commissione del fatto che l'adozione del decreto legge 16 agosto 2006, n. 251 [Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (GURI n. 191 del 18 agosto 2006, pag. 4)], aveva consentito di sanare gli addebiti formulati nel parere motivato. Tuttavia, tale decreto è in seguito decaduto ex tunc, per mancata conversione in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (GURI n. 243 del 18 ottobre 2006, pag. 58).
-

- 11 Il 7 novembre 2006 la Commissione veniva informata del fatto che la Regione Liguria aveva adottato la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 [Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale (BUR Liguria n. 16, del 2 novembre 2006; in prosieguo: la «legge regionale n. 35/2006»)], con la quale tale Regione intendeva conformarsi all'art. 9 della direttiva. Tuttavia, in pari data, detta Regione adottava la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 [Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a, terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (BUR Liguria n. 16 del 2 novembre 2006; in prosieguo: la «legge regionale n. 36/2006»)], che mantiene un regime di deroghe di cui all'art. 9 della direttiva in un modo che la Commissione non ritiene conforme a tale disposizione.
- 12 In tale contesto, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

### **Procedimento dinanzi alla Corte**

- 13 Con ordinanza 19 dicembre 2006, causa C-503/06 R, Commissione/Italia, il presidente della Corte ha disposto la sospensione dell'applicazione della legge regionale n. 36/2006 fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario avviato con il ricorso contenente domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, depositato dalla Commissione il 13 dicembre 2006.
- 14 Un'ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2007, causa C-503/06 R, Commissione/Italia, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul mantenimento della sospensione dell'applicazione della legge regionale n. 36/2006.
- 15 Con ordinanza 19 giugno 2007, il presidente della Corte ha dichiarato irricevibile l'istanza di intervento della Regione Liguria nella presente causa, proposta con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 maggio 2007.

### **Sul ricorso**

- 16 La Commissione fa valere, in primo luogo, che la legge regionale n. 34/2001, che costituisce il quadro normativo per l'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva, identifica le specie cacciabili in maniera generale ed astratta, senza limiti di tempo, e che l'allegato a tale legge che elenca dette specie non è sottoposto a revisione annuale obbligatoria. Secondo la Commissione, tale quadro normativo si colloca al di fuori dell'obiettivo della deroga definita dall'art. 9 della direttiva, in quanto autorizza l'esercizio regolare della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva.
- 17 In secondo luogo, la Commissione considera contraria all'art. 9 della direttiva la possibilità, derivante da tale legge regionale, di adottare una deroga ai sensi di detto articolo in base a un
-

generico riferimento a tutti i casi considerati dallo stesso, senza richiedere l'indicazione precisa della ragione di tale deroga con riferimento a una delle ipotesi contemplate all'art. 9, n. 1, e, peraltro, senza precisarne i motivi concreti.

- 18 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la legge regionale n. 34/2001 non prevede il rispetto né della condizione relativa alla mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né dell'indicazione delle autorità abilitate a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone.
  - 19 La Commissione rileva inoltre che la legge regionale n. 34/2001 è all'origine di provvedimenti esecutivi non conformi alla direttiva, quali le delibere della Giunta Regionale della Regione Liguria 23 settembre 2005, n. 1085 [Modalità di attuazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici – 2005/2006 (BUR Liguria, parte II, n. 41, del 12 ottobre 2005)] e 14 ottobre 2005, n. 1195 [Modalità di attuazione del regime di deroga alla specie storno ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici 2005/2006 (BUR Liguria, parte II, n. 45, del 9 novembre 2005)].
  - 20 La Commissione mette altresì in discussione la legge regionale della Regione Liguria 9 novembre 2005, n. 14 [Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006 (BUR Liguria n. 11 del 9 novembre 2005)], sostenendo che tale legge non contiene un esame delle altre eventuali soluzioni soddisfacenti e non menziona né la ragione astratta e i motivi concreti della deroga accordata, né l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, e da quali persone, né i controlli da effettuare.
  - 21 Infine, se la Commissione riconosce che la legge regionale n. 35/2006, che abroga e sostituisce la legge regionale n. 34/2001 a decorrere dal 1° novembre 2006, instaura un quadro generale per la concessione di deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva che appare conforme alla normativa comunitaria, essa osserva che la legge regionale n. 36/2006, adottata lo stesso giorno, autorizza le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva in modo contrario alla direttiva per la stagione venatoria 2006/2007 per quanto riguarda la specie storno.
  - 22 La Repubblica italiana, nel controricorso presentato alla Corte, si limita a trasmettere a quest'ultima gli argomenti della Regione Liguria riproducendoli testualmente, ma senza farli propri. La Repubblica italiana non presenta inoltre conclusioni volte al rigetto del ricorso della Commissione e neppure alla condanna di quest'ultima alle spese. Per giunta, la Repubblica italiana ha comunicato alla Corte, nell'ambito del procedimento sommario, di condividere l'analisi della Commissione e di aver proposto, dinanzi alla Corte costituzionale, un ricorso con cui contestava la costituzionalità della legge regionale n. 34/2001 sulle stesse basi del presente ricorso per inadempimento.
-

- 23 Alla luce di tutti questi elementi, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere considerato fondato, senza però che la Corte esamini la conformità con la direttiva della legge regionale n. 36/2006, che è stata emanata posteriormente al termine fissato nel parere motivato.
- 24 Pertanto, si deve dichiarare che, a seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima.

### **Sulle spese**

- 25 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne hanno fatta domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima.**
- 2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.**

Firme

---